

***FEDERAZIONE
CAMPEGGIATORI
PIEMONTESI***



**FEDERCAMPEGGIATORI
PIEMONTE**

INDICE GENERALE

STATUTO

TITOLO I DELLA FEDERAZIONE

Art. 1	Denominazione e ambiti di rappresentanza	pag.	4
Art. 2	Scopi	pag.	4

TITOLO II DEI SOCI

Art. 3	Membri - aderenti	pag.	5
Art. 4	Rapporti tra associati e Federazione	pag.	6
Art. 5	Rapporti con la Confederazione	pag.	6

TITOLO III GARANZIE STATUTARIE

Art. 6	Clausola compromissoria	pag.	6
Art. 7	Attività degli organi	pag.	6

TITOLO IV ASSOCIAZIONI

Art. 8	Le associazioni	pag.	7
Art. 9	Cessazione di appartenenza	pag.	7

TITOLO V ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art.10	Soci	pag.	7
--------	------	------	---

TITOLO VI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 11	Organi	pag.	7
Art. 12	Rappresentanza	pag.	8
Art. 13	Durata delle cariche	pag.	8
Art. 14	Incompatibilità	pag.	8
Art. 15	Assemblea federale - potere e composizione	pag.	8
Art. 16	Assemblea regionale - competenze	pag.	9
Art. 17	Assemblea federale – svolgimento	pag.	9
Art. 18	Consiglio d’amministrazione – composizione	pag.	9
Art. 19	Consiglio d’amministrazione - competenze	pag.	10
Art. 20	Consiglio d’amministrazione – svolgimento	pag.	10
Art. 21	Presidente federale	pag.	11
Art. 22	Vice-presidenti e Vice-presidente vicario	pag.	11
Art. 23	Commissioni e comitati	pag.	11
Art. 24	Collegio dei Revisori	pag.	12
Art. 25	Collegio dei Probiviri	pag.	12

TITOLO VIII

RESPONSABILE DI STRUTTURA

Art. 26	Segretario federale	pag.	13
---------	---------------------	------	----

**TITOLO IX
LE RISORSE**

Art. 27	Risorse del sistema federale	pag.	13
Art. 28	Patrimonio federale	pag.	13
Art. 29	Proventi	pag.	13

**TITOLO X
NORME FINALI**

Art. 30	Bilanci – esercizio finanziario	pag.	14
Art. 31	Modifiche dello Statuto e del Regolamento	pag.	14
Art. 32	Scioglimento e liquidazione	pag.	14
Art. 33	Interpretazione integrativa dello Statuto	pag.	15
Art. 34	Entrata in vigore e norma transitoria	pag.	15

REGOLAMENTO

		<u>Pag.</u>	<u>16</u>
Art. 1	Ambiti di rappresentanza	pag.	17
Art. 2	Membri – Aderenti	pag.	17
Art. 3	Associazioni	pag.	17
Art. 4	Cessazione d'appartenenza	pag.	18
Art. 5	Federazione	pag.	19
Art. 6	Ruolo dei Soci	pag.	19
Art. 7	Organi	pag.	20
Art. 8	Assemblea Federale	pag.	20 - 21
Art. 9	Consiglio d'Amministrazione	pag.	22
Art.10	Presidente Federale	pag.	23
Art.11	Commissioni	pag.	24
Art.12	Collegio dei Revisori	pag.	25
Art.13	Collegio dei Probiviri	pag.	25
Art.14	Segretario Regionale	pag.	26
Art.15	Risorse del sistema federale	pag.	27
Art.16	Bilanci - Esercizio	pag.	27
Art.17	Modifiche dello statuto e del regolamento	pag.	27
Art.18	Entrate in vigore e Norma Transitoria	pag.	28

FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI PIEMONTESI -F.C.P.

Già FEDERCAMPEGGIO PIEMONTE

STATUTO

TITOLO I DELLA FEDERAZIONE

Art. 1

DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. La Federazione Campeggiatori Piemontesi, in seguito denominata Federcampeggiatori Piemonte, quale sostenitrice del turismo all'aria aperta rappresenta e tutela sul piano regionale la Confederazione Italiana Campeggiatori. C.I.C
2. Non ha fine di lucro; ha durata indeterminata. Non può avere vincoli con partiti e movimenti politici e religiosi.
3. La sede legale è in Piemonte, in sede di prima applicazione nella città di Torino, la sede amministrativa può coincidere con quella legale; la variazione potrà avvenire con delibera dell'Assemblea Federale. Essa potrà, con semplice norma regolamentare integrativa, stabilire anche altre sedi secondarie nelle quali esercitare la propria attività.
4. La F.C.P. ha patrimonio proprio e ha autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.

Art. 2

SCOPI

1. Per il raggiungimento dei propri scopi nella Regione Piemonte la Federcampeggiatori:
 - a) promuove, coordina e tutela l'attività campeggistica, il turismo itinerante e l'associazionismo ricreativo e culturale fra i campeggiatori, con particolare riferimento al volontariato, alla protezione civile, alle attività ludico-sportive, all'assistenza ed alla propaganda turistica in Italia ed all'estero, anche avvalendosi delle associazioni confederate;
 - b) rappresenta e tutela tutti coloro che praticano il turismo all'aria aperta;
 - c) sollecita la collaborazione degli operatori pubblici e privati, degli Enti pubblici e privati, degli organi d'informazione interessati al turismo campeggistico ed itinerante, per l'integrazione di tale attività nel turismo generale, anche con accordi commerciali a favore dei soci;
 - d) promuove studi, ricerche ed iniziative per impostare e sviluppare programmi d'utilizzazione del territorio e per il riconoscimento del diritto al godimento della natura, nel pieno rispetto della stessa;
 - e) studia e propone l'emanazione di leggi e regolamenti regionali in materia di turismo all'aria aperta, fornendo la collaborazione per la loro formazione;
 - f) opera per ottenere dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni, Enti e privati, terreni idonei in proprietà, in uso, in concessione, in comodato, in locazione, per la realizzazione di parchi di campeggio e di centri turistici di vacanza, di aree destinate al parcheggio temporaneo urbano delle attrezzature dei turisti

itineranti, di aree extra urbane destinate al ricovero, alla custodia e all'assistenza tecnica delle predette attrezzature nonché alla gestione delle predette realizzazioni;

- g) svolge attività di stampa e di informazione in ogni materia inerente l'oggetto del presente statuto ed organizza viaggi a sostegno dei suoi fini e della promozione del turismo nazionale ed internazionale;
- h) partecipa ad iniziative nelle materie turistiche sopra indicate nel rispetto del carattere turistico-sociale della Federazione.

2. In particolare la Federcampeggiatori sul piano regionale:

- a) partecipa alle Organizzazioni di turismo e impiego sociale del tempo libero in ogni forma si esplichino;
- b) promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici dei soci nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia coi propri scopi;
- c) stabilisce relazioni con organismi pubblici ministeriali regionali, locali, con organizzazioni associative, con Organizzazioni sindacali, con Associazioni e con altre Organizzazioni ed Enti pubblici e privati;
- d) predispone, iniziative utili a quanti praticano il turismo all'aria aperta sia in Italia sia all'estero;
- e) promuove, coordina e tutela le attività delle Associazioni confederate e collabora con queste per l'attuazione degli scopi statutari nella Regione;
- f) cura le relazioni con le Regioni e gli Enti locali e con le Organizzazioni sindacali, con le Associazioni del tempo libero e con altre Organizzazioni ed Enti, pubblici e privati;
- g) promuove ed attua provvidenze a favore delle Associazioni, e si attiva per l'assistenza turistica nei problemi del settore
- h) provvede all'eventuale sponsorizzazione e gestione di corsi di preparazione e di formazione professionale per esperti e per istruttori in materia di turismo all'aria aperta;
- i) promuove ed organizza gare e manifestazioni;
- j) cura, promuove ed organizza l'istruzione al turismo all'aria aperta nelle scuole di ogni grado in collaborazione con gli organi preposti;
- k) stimola l'attenzione verso le tradizioni e la cultura dei luoghi visitati e favorisce la divulgazione e la conoscenza del patrimonio naturale, artistico, culturale e storico;
- l) riunisce coloro che intendono favorire e divulgare il turismo in tutte le sue accezioni, ed in particolare quello di visita dei luoghi naturali nel massimo rispetto ambientale;
- m) promuove ed organizza l'organizzazione di corsi per il corretto utilizzo e la piena conoscenza del turismo all'aria aperta e dei veicoli ricreazionali.

TITOLO II

DEI SOCI

Art. 3 MEMBRI – ADERENTI

1. Della Federazione Campeggiatori Piemontesi fanno parte, quale associati: le Associazioni, aventi la sede nella Regione Piemonte e che aderiscono alla Confederazione.

Art.4

RAPPORTI TRA ASSOCIATI E FEDERAZIONE

1. Le cariche negli Organi sociali della Federcampeggiatori Piemonte, e delle Associazioni sono a titolo gratuito e coloro che le occupano ne devono tutelare l'interesse senza perseguire interessi in conflitto con la Confederazione e la Federazione.
2. Tutti gli iscritti ed i membri della Federazione accettano il presente Statuto ed il Regolamento Generale, in ogni sua parte.
3. I ricorsi, in ogni caso devono essere effettuati nei modi e termini stabiliti al Collegio dei Probiviri

Art.5

RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE

1. Tutti gli iscritti ed i membri della Federcampeggiatori accettano lo Statuto ed il Regolamento della Confederazione Italiana Campeggiatori, in ogni sua parte e s'impegnano ad osservarli e a propagandarli.
2. Le decisioni e le deliberazioni adottate dagli Organi competenti con le modalità previste dallo Statuto Confederale sono definitive.
3. I ricorsi, in ogni caso, devono essere effettuati secondo i modi ed i termini stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale della Confederazione al Collegio dei Probiviri.

TITOLO III

GARANZIE STATUTARIE

Art. 6

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutti gli iscritti alla Federcampeggiatori riconoscono espressamente, per la soluzione dei contrasti e vertenze, unicamente l'autorità prevista dalla C.I.C. assumendo l'obbligo di non adire, per tutto quanto in relazione alla loro attività nell'ambito della Federazione, altra autorità all'infuori di quella prevista dal presente Statuto, e dallo Statuto Confederale in qualunque caso e senza alcuna eccezione.

Art. 7

ATTIVITA' DEGLI ORGANI

1. L'attività dei vari Organi della Federazione si svolge secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento Generale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

TITOLO IV

ASSOCIAZIONI

ART.8 LE ASSOCIAZIONI

1. Fanno parte della Federazione Campeggiatori Piemontesi i sodalizi, costituiti secondo i criteri di cui all'art.8 dello Statuto Confederale e con le modalità di cui al Regolamento Generale della Confederazione.
2. Le Associazioni annualmente relazionano alla Federazione di appartenenza.
3. La Federazione non risponde degli atti e delle deliberazioni assunte dalle singole associazioni.

Art. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA

1. Le Associazioni, cessano di appartenere alla Federazione come da art. 9 dello Statuto Confederale e con le modalità fissate dal Regolamento Generale della Confederazione.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art.10 SOCI

1. I soci federali sono tali in quanto sono soci confederali e godono dei diritti e doveri di cui all'art. 11 dello Statuto Confederale.
2. La Federazione può deliberare una quota sociale regionale.
3. Le quote sociali sono intrasmissibili, salvo che per causa di morte, e non sono rivalutabili.

TITOLO VI

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 11 ORGANI

1. Sono Organi istituzionali della Federazione:
 - a) L'Assemblea federale
 - b) Il Consiglio d'Amministrazione
 - c) Il Presidente federale
 - d) Il Collegio dei Revisori della Federazione
 - e) Il Collegio dei Probiviri della Federazione

Art. 12
RAPPRESENTANZA

1. La Federazione, le Associazioni, i soci diretti sono rappresentati sul piano nazionale ed internazionale dalla Confederazione Italiana Campeggiatori.

Art.13
DURATA DELLE CARICHE

1. I componenti degli Organi collegiali, devono essere eletti a scrutinio segreto.
2. Le cariche elettive a livello regionale hanno la durata di tre anni.

Art.14
INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere eletti negli Organi di cui all'art.11 coloro che si trovano in una situazione di cui all'art. 2382 Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, o coloro che hanno ascendenti o discendenti in servizio stabile presso la Federcampeggiatori Piemonte e la C.I.C. o coloro che – come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento – hanno parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse della Federazione e della C.I.C. ovvero in società ed imprese volte al profitto, sovvenzionate sotto qualunque forma della Federazione e della C.I.C.
2. Non possono essere eletti nell'Assemblea i dipendenti e coloro che esercitano attività che potrebbe essere in concorrenza o in conflitto con gli obiettivi, i principi ispiratori e/o interessi economici della Confederazione e della Federazione.
3. Non possono essere eletti negli organi confederali e federali più di un componente dello stesso nucleo familiare.

Art. 15
ASSEMBLEA FEDERALE
POTERE E COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea ha tutti i poteri per:
 - a) deliberare le strategie per il conseguimento degli obiettivi programmati dalla Confederazione
 - b) controllarne l'effettivo conseguimento.
2. Tutti i componenti svolgono il proprio mandato per tre anni, salvo i casi di cui al comma 5
3. E' composta da:
 - a) Presidente della Federazione
 - b) Presidenti delle Associazioni federate
 - c) Delegati eletti dalle Assemblee delle Associazioni, in numero rapportato ai soci dell'Associazione, secondo le norme del Regolamento Confederale
4. Ciascuno dei membri dell'Assemblea ha diritto ad un voto e non può essere sostituito nell'arco del proprio mandato, se non per i casi di cui al comma 3) del presente articolo.

5. Nell'ipotesi in cui un membro di cui alle lettere b) e c) dia le dimissioni, o non partecipi per due assemblee consecutive senza giustificazione, sarà dichiarato decaduto d'ufficio e si provvederà a surrogarlo.

Art. 16
ASSEMBLEA REGIONALE
COMPETENZE

1. L'Assemblea si riunisce per
 - a) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Federazione
 - b) esaminare l'attività ed il raggiungimento degli obiettivi
 - c) determinare, su proposta del Consiglio d'Amministrazione l'ammontare della quota annuale a carico dei soci
 - d) approvare le modifiche allo statuto ed al regolamento
 - e) eleggere a scrutinio segreto, fra i suoi componenti e con le modalità del Regolamento, il Presidente Federale, il Consiglio d'Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri

Art. 17
ASSEMBLEA FEDERALE
SVOLGIMENTO

1. Presiede l'Assemblea un componente eletto dalla stessa.
2. L'ordine del giorno degli argomenti da discutere è deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.
3. La convocazione deve essere fatta dal Presidente Federale a mezzo lettera raccomandata da inviare, agli aventi diritto, almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione.
4. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora, il giorno e mese, nonché il luogo della riunione, per la prima e per la seconda convocazione; quest'ultima deve avvenire almeno un'ora dopo la prima e nello stesso luogo
5. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.
6. L'Assemblea elegge fra i suoi componenti la Commissione per la verifica dei poteri
7. Tutte le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
8. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria con le stesse modalità di convocazione e delibera, alla presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti, e delibera a maggioranza dei presenti.
9. Il Presidente Federale può invitare all'Assemblea personalità, esperti, nonché giornalisti cui non è concesso il diritto di voto.

Art. 18
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
COMPOSIZIONE

1. I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni, salvo i casi di cui al successivo comma 7)
2. Esso è composto:

- a) Dal Presidente Federale eletto dall'Assemblea
- b) Dai Consiglieri eletti dall'Assemblea secondo le modalità indicate dal Regolamento
3. Il numero dei componenti il Consiglio, minimo cinque massimo nove, è determinato con Regolamento Generale.
4. Tutti i componenti hanno diritto al voto.
5. Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un vicepresidente
6. I componenti del Consiglio devono essere iscritti alla Confederazione da almeno due anni. Sulle nomine delibera l'Assemblea Federale tra i candidati indicati dal Presidente Federale già all'atto della presentazione della sua candidatura.
7. Nell'ipotesi in cui un Consigliere dia le dimissioni o non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificazione, sarà dichiarato decaduto d'ufficio e si provvederà a surrogarlo con il primo escluso.
8. La qualifica di componente non può essere delegata durante l'esercizio del mandato.
9. La qualifica di Consigliere d'Amministrazione della Federazione è incompatibile con quella di componente di un qualsiasi altro organo confederale e federale

Art.19
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
COMPETENZE

1. Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea e decide su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea. In particolare:
 - a) Svolge le azioni di coordinamento e di controllo che si rendono necessarie adottando i provvedimenti opportuni a garantirne l'efficacia e l'efficienza.
 - b) Predispone il Regolamento Generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) Predispone le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea Federale
 - d) Predispone i programmi, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'Assemblea, con le relazioni del Presidente Federale
 - e) Autorizza il Presidente Federale a promuovere azioni giudiziarie di qualsiasi natura ed a resistere alle stesse, nonché a stipulare contratti nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ed a concludere transazioni ed a porre in essere tutti gli altri atti di funzionamento nei limiti fissati dall'Assemblea
 - f) Adotta i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento delle Associazioni;
 - g) Esprime il parere sulle domande d'ammissione di associazioni, circoli, gruppi di campeggio, e sulle comunicazioni di recessione delle associazioni confederate.
 - h) Organizza le strutture della Federazione
 - i) convoca le Conferenze delle Associazioni Federate;
 - l) elegge nel suo seno, a scrutinio segreto, il vice presidente vicario e un vicepresidente

Art. 20
CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
SVOLGIMENTO

1. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente Federale almeno tre volte l'anno, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno il 50% + 1 dei suoi componenti.
2. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri; ogni membro del Consiglio d'Amministrazione ha diritto ad un voto.
3. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate a maggioranza dei partecipanti e sono immediatamente esecutive, anche se impugnate dinanzi al Collegio dei Probiviri nelle materie di competenza.

Art. 21 PRESIDENTE FEDERALE

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea federale tra i candidati che risultano essere soci adulti da almeno 4 anni, con le modalità e nei termini di cui al Regolamento.
2. Ha la rappresentanza legale della Federazione e dura in carica tre anni.
3. La carica di Presidente Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Confederazione, nella Federazione e con la carica di Presidente di Associazione federata.
4. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente Nazionale sono esercitate dal vicepresidente Federale Vicario.
5. In caso di dimissioni rassegnate dal Presidente Federale, il Consiglio di Amministrazione resta in carica solo per l'ordinaria amministrazione, nel rispetto dell'art. 22 e viene presieduto dal vice presidente vicario

Art.22 VICE PRESIDENTI E VICE PRESIDENTE VICARIO

1. I vice presidenti sono due e vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il vice presidente vicario assumerà l'incarico su designazione del Consiglio di Amministrazione, sentita la proposta del Presidente.
3. Il vice-presidente vicario assume piene funzioni di Presidente in tutti i casi in cui quest'ultimo è assente o impedito o dimissionario. Nel caso di dimissioni del Presidente, il vice-presidente vicario procede alla convocazione dell'Assemblea entro 60 gg. dalla vacanza della carica al fine di promuovere la nuova elezione.

Art. 23 COMMISSIONI E COMITATI

1. Per un più efficace conseguimento degli scopi della Federazione possono essere istituite Commissioni e Comitanti, la cui nomina avverrà dopo la deliberazione del Consiglio Federale con ordinanza presidenziale
2. Le Commissioni ed i Comitanti hanno funzioni consultive e di collaborazione al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea Federale, oltre che al Presidente Federale, per l'esame e lo studio delle questioni demandate alla rispettiva competenza.
3. Le modalità di costituzione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento.

Art. 24
COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il controllo e la verifica della contabilità generale è affidato ad un Collegio composto di tre Revisori effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea. I componenti possono essere rieletti per un successivo mandato. Il loro incarico termina alla scadenza del mandato dell'Assemblea Federale.
2. I Revisori supplenti entrano in carica per vacanza di uno dei Revisori effettivi di elezione.
3. Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto dai Revisori effettivi in occasione della prima riunione collegiale.
4. L'elezione dei componenti il Collegio è disciplinata dal Regolamento Generale.
5. I Revisori esercitano il loro incarico secondo le norme di legge e di comportamento previste dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, nonché nel totale rispetto ai principi internazionali di revisione; effettuano i controlli per legge, almeno una volta ogni tre mesi, della contabilità della Federazione e il controllo sul conto consuntivo, presentato dal Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione all'Assemblea, redigendo apposita relazione.
6. Non sono ammesse deleghe.
7. L'incompatibilità prevista agli artt. 14, e 18, comma 9 dello Statuto vale anche per i membri effettivi del Collegio dei Revisori.

Art. 25
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea Federale.
2. Ad esso spetta dirimere e decidere, quale amichevole compositore, le controversie:
 - a) fra Federazione – Associazioni.
 - b) In sede di appello, sui ricorsi contro le decisioni del Collegio dei Probiviri delle Associazioni.
 - c) Sui ricorsi contro le decisioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione.
 - d) Sui ricorsi contro i membri degli Organi sociali di cui al titolo VI;
3. L'Assemblea Federale elegge anche due membri supplenti che entrano in carica per vacanza dei membri effettivi.
4. Il Collegio dei Probiviri decide con provvedimento motivato e dopo aver valutato le ragioni espresse dai singoli interessati ai quali può assegnare un termine non prorogabile entro il quale ottenere chiarimenti, informazioni e prove. Lo stesso può sanzionare le proprie decisioni, secondo la gravità dei fatti accertati, con richiamo scritto riservato o palese, sospensione, cancellazione o radiazione dalla Federazione
5. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono appellabili davanti al Collegio dei Probiviri Confederali
6. La carica di un membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di membro degli Organi sociali della Confederazione a livello nazionale e regionale.
7. I membri del Collegio dei Probiviri possono essere invitati ad assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione ove ritenuto

- opportuno dal Consiglio d'Amministrazione per una cognizione diretta delle situazioni;
8. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente, in occasione della prima riunione.
 9. Non sono ammesse deleghe.
 10. L'incompatibilità prevista agli artt. 14 e 18, comma 9 dello Statuto vale anche per i membri effettivi del Collegio.
 11. Il Regolamento del Collegio dei Probiviri è approvato dall'Assemblea

TITOLO VIII RESPONSABILE DI STRUTTURA

Art. 26 SEGRETARIO FEDERALE

1. Il Segretario Federale, nominato dal Consiglio di Amministrazione – su proposta del Presidente federale – segue l'attività dei vari Organi sociali, delle Commissioni e dei Comitati; prepara, con il Presidente federale, i lavori dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione; assicura l'attuazione delle deliberazioni; cura gli affari generali ed amministrativi.
2. Il Segretario Federale è segretario dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione.
3. E' il capo del personale e sovrintende gli Uffici, assicurando il loro regolare funzionamento.

TITOLO IX LE RISORSE

Art. 27 RISORSE DEL SISTEMA FEDERALE

1. Tutte le componenti della Federazione Piemontese Campeggiatori hanno il dovere di contribuire al funzionamento della stessa, corrispondendo le quote federali, secondo le norme di cui al Regolamento.

Art. 28 PATRIMONIO FEDERALE

1. Il patrimonio della Federazione è costituito da beni mobili ed immobili di cui è proprietaria per acquisti, lasciti o donazioni.

Art. 29 PROVENTI

1. Le rendite patrimoniali, le quote sociali annuali, i contributi pubblici e privati nonché i proventi comunque derivanti alla Federazione dall'esercizio delle sue varie attività, costituiscono le entrate disponibili per provvedere al conseguimento dei fini in base ai bilanci preventivi approvati.
2. I libri sociali sono tenuti secondo le disposizioni de C.C. del D.P.R. 66/1972 e del D.L.vo n. 460/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

3. E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO X NORME FINALI

Art.30 BILANCI ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono presentati dal Consiglio d'Amministrazione e sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il termine di approvazione rispettivamente del 30 dicembre e del 30 giugno di ogni anno, come per legge, con la relazione del Presidente Federale.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si chiude il 31 dicembre.
3. Il conto consuntivo è presentato entro il termine di cui al comma 1) e prima della riunione di assemblea Federale, al Collegio dei Revisori per il controllo e per la sua relazione all'Assemblea.
4. Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo devono essere inviati alle Associazioni almeno trenta giorni utili prima della riunione indetta per l'approvazione

Art. 31 MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Statuto può essere modificato su proposta dell'Assemblea Federale o su richiesta delle Associazioni rappresentanti almeno il 50% + 1 dei Soci., inviata al Presidente Federale; in tale caso il Presidente Federale iscrive la richiesta all'ordine del giorno della prima Assemblea utile.
2. L'Assemblea, convocata in seduta straordinaria ed alla presenza di un Notaio, se per legge, si riunisce e delibera, alla presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ dei suoi componenti, a maggioranza dei presenti.
3. Il Regolamento Generale può essere modificato dall'Assemblea Federale con le modalità di cui sopra, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, o su richiesta di almeno il 50% delle Associazioni, inviata al Presidente Federale.

Art. 32 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Per deliberare lo scioglimento della Federazione occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei componenti l'Assemblea Federale, e la deliberazione dell'Assemblea Confederale.
2. La Confederazione, disporrà per la devoluzione del patrimonio e la nomina di un Commissario liquidatore.
3. In caso di scioglimento della Federazione per qualunque causa il suo patrimonio dovrà essere devoluto secondo la decisione della Confederazione salvo diversa distribuzione imposta dalla legge.

Art. 33**INTERPRETAZIONE INTEGRATIVA DELLO STATUTO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento valgono nell'ordine lo Statuto e il Regolamento Generale della Confederazione, le norme del Codice Civile, Libro I, Titolo II, capo I e II (Delle persone fisiche, Delle persone giuridiche, Disposizioni generali, Delle associazioni e delle fondazioni).

Art. 34**ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA**

1. Il presente Statuto entra in vigore con effetto immediato, si dovranno indire le elezioni di tutte le cariche federali entro il 30 settembre 2003.

Confederazione Italiana Campeggiatori

**FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI
PIEMONTESI**

FEDERCAMPEGGIATORI - F.C.P.

Regolamento



FEDERAZIONE CAMPEGGIATORI PIEMONTESI

FEDERCAMPEGGIATORI - F.C.P.

REGOLAMENTO

Art. 1

AMBITI DI RAPPRESENTANZA

1. La Federazione Campeggiatori Piemontesi per conseguire gli scopi indicati dall'art. 2 dello Statuto adotta il seguente Regolamento , modificabile ai sensi dell'art. 31 dello Statuto.
2. La Federazione, le Associazioni devono svolgere attività nel prevalente interesse degli associati in conformità alle finalità statutarie.

Art. 2

MEMBRI – ADERENTI

1. La Federazione Campeggiatori Piemontesi è costituita, ai sensi dell'art 3 dello Statuto, dalle Associazioni aventi sede nella Regione Piemonte.
2. Ciascuna Associazione, così come richiamato dall'art. 8 dello Statuto Confederale, è costituita da un numero minimo di 25 soci Ordinari che godono dei diritti di cui all'ari. 11 dello Statuto Confederale.
3. I soci delle Associazioni possono essere: ordinari, familiari, giovani. Possono essere anche onorari su proposta deliberata dall'assemblea, ma, in questo caso, non hanno diritto al voto.
4. Il numero dei soci ordinari, familiari e giovani alla data del 31 ottobre d'ogni anno varrà agli effetti statistici. I relativi dati devono essere trasmessi alla Sede Nazionale ed alla Federazione d'appartenenza entro il 30 novembre d'ogni anno.
5. Faranno fede le dichiarazioni dei Presidenti delle Associazioni e dei Dirigenti dei Gruppi, che saranno raccolte dalla Federazione e da questa trasmesse alla sede centrale.

Art.3

ASSOCIAZIONI

1. Le Associazioni per divenire membri della Confederazione e della Federazione devono presentare domanda firmata dal rappresentante legale e corredata:
 - a) dallo Statuto, dall'atto costitutivo, dalla deliberazione dell'Assemblea con la quale è chiesta l'affiliazione;
 - b) dall'elenco delle cariche sociali;
 - c) dall'estratto numerico del libro dei soci aggiornato alla data dell'istanza;
 - d) da un pro - memoria sulla possibile attività svolta;
 - e) dichiarazione attestante quanto indicato al comma 4;
 - f) dichiarazione attestante l'avvenuto adeguamento dello statuto sociale al disposto dell'art. 111, comma 4 "quinquies" del D.P.R. 22/12/1985, n.917 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Tutti i documenti devono essere rilasciati in copia conforme e firmati dal Presidente dell'Associazione richiedente;

3. L'Associazione richiedente deve dimostrare di tenere:
 - a) un libro dei soci eventualmente diviso per soci ordinari e familiari, questi separati fra maggiorenni e minorenni (al 30/10 dell'anno precedente),
 - b) un libro verbali dell'Assemblea,
 - c) un libro verbali del Consiglio Direttivo,
 - d) un libro verbali dei Revisori,
 - e) un libro verbali dei Proviviri;
4. L'Associazione richiedente deve allegare alla domanda anche apposita dichiarazione scritta che il sodalizio rispetterà il Regolamento e lo Statuto confederale, attenendosi in particolare a quanto riportato agli artt. 5,6,7, 8 e31; l'Associazione deve allegare anche dichiarazione scritta che rispetterà lo Statuto ed il regolamento federale.
5. La domanda può pervenire alla Confederazione tramite la Federazione ; comunque, dovendo essere sempre integrata dal parere di questa, una copia della pratica di affiliazione dovrà sempre essere inviata alla Federazione.
6. La domanda, completata l'istruttoria da parte degli uffici confederali, è sottoposta all'esame del Consiglio d'Amministrazione confederale nella prima riunione utile e la decisione portata a conoscenza dell'Associazione nel termine di quindici giorni dalla stessa; in caso di non accettazione l'Associazione richiedente può ricorrere all'Assemblea Nazionale nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
7. Le singole Associazioni devono impegnarsi a non svolgere prevalentemente attività commerciale, fermo restando che, nel caso in cui l'attività delle Associazioni determini l'acquisizione d'utili, questi non possono essere divisibili tra gli iscritti, bensì volti alla realizzazione degli scopi sociali.
8. Il legale rappresentante dell'Associazione è tenuto a conservare le scritture contabili ed a redigere annualmente e depositare i bilanci al fine di sottoporli all'esame dell'Assemblea dell'Associazione.

Art.4

CESSAZIONE D'APPARTENENZA

1. Il recesso di un'Associazione deve essere data con lettera almeno 3 mesi prima del 31 dicembre d'ogni anno, alla Confederazione Nazionale ed alla Federazione .
2. Il Consiglio d'Amministrazione confederale verifica che l'Associazione recedente sia in regola con tutti i pagamenti prima di sottoporre all'Assemblea la richiesta di dimissioni.
3. In mancanza di osservanza del punto 1 o 2, l'Associazione recedente è obbligata a versare alla Confederazione le quote d'adesione per l'anno corrente pari a quelle dell'anno precedente, unitamente ai sospesi.
4. La radiazione è pronunciata dal Consiglio d'Amministrazione della Confederazione ai sensi dell'art.9 dello Statuto Confederale e solo per gravi motivi, dopo la richiesta di deduzioni scritte all'Associazione interessata se necessario. E' ammesso ricorso gerarchico superiore all'Assemblea Nazionale.
5. La decisione di cui al comma precedente è adottata dal Consiglio d'Amministrazione della Confederazione e comunicata all'interessato ed alla Federazione d'appartenenza.
6. Le singole Associazioni e/o i singoli iscritti che, per qualsiasi motivo, abbiano cessato di appartenere ad una Associazione confederata, non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione e/o della Confederazione e/o

della Federazione d'appartenenza.

Art.5 FEDERAZIONE

1. La Federazione Campeggiatori Piemontese non ha scopo di lucro e si impegna a non svolgere prevalentemente attività commerciale, fermo restando che, nel caso in cui l'attività della Federazione determini, l'acquisizione d'utili, questi non possono essere divisibili tra gli iscritti, bensì volti alla realizzazione degli scopi sociali.
2. L'attività della Federazione è regolata secondo le norme dello Statuto Confederale e dallo Statuto Federale.
3. Il numero dei componenti di diritto del Consiglio di Amministrazione della Federazione è determinato in 9 (nove) componenti compreso il Presidente ed escluso il Segretario.
4. Il legale rappresentante della Federazione è tenuto a conservare le scritture contabili ed a redigere annualmente e depositare i bilanci al fine di sottoporli all'esame della propria Assemblea.
5. Tutte le Associazioni residenti in una regione ed aderenti alla Federazione hanno diritto ad essere rappresentate in seno all'Assemblea Federale;
6. Il Presidente della Federazione , è tenuto ad inviare alla Confederazione copia del verbale delle riunioni d'assemblea e di consiglio, dei bilanci di previsione e consuntivo, entro 60 giorni dalla loro approvazione, ; nei singoli verbali vanno sempre annotati i nominativi dei componenti assenti, benché invitati; così come vanno adottate per analogia le norme di cui agli artt. 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) del regolamento confederale.
7. La durata degli organi federali è di tre anni; le nuove elezioni devono avvenire almeno tre mesi prima della elezione del Presidente Nazionale.
8. Tutti gli organi federali entrano in carica il 1° dicembre dell'anno di elezione del Presidente Nazionale.
9. Il numero dei Delegati spettanti ad ogni Associazione per la partecipazione alle Assemblee federali, agli effetti statutari, è in rapporto ai soci maggiorenni, ordinari e giovani, iscritti alle singole Associazioni, in base alla seguente tabella:
 - a) fino a 25 soci 1 delegato;
 - b) da 26 a 75 soci 2 delegati;
 - c) da 76 a 125 soci 3 delegati;
 - d) ogni ulteriori 50 soci o frazione di 50 soci 1 delegato.

Art. 6 RUOLO DEI SOCI

1. Soci "ordinari" sono gli intestatari della Tessera Confederale. Hanno diritto al voto.
2. Soci "familiari" sono i parenti e affini del socio ordinario, con lui conviventi ed intestatari della "tessera familiare confederale", godono delle stesse agevolazioni e servizi dei soci "ordinari", ma non hanno diritto al voto a livello nazionale, regionale e locale.
3. Soci "giovani" sono come da definizione del regolamento della Confederazione e hanno diritto di voto come da art. 11 dello Statuto Confederale.

4. I soci diretti sono gestiti ai sensi dell'art. 6 commi 4-5-6-7-8-9- del Regolamento Confederale.

Art.7
ORGANI

1. Le sedute degli Organi federali sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Generale. Per quanto non previsto si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento Confederale e in subordine alle leggi vigenti.
2. Le spese sostenute dai componenti gli organi confederali e federali, dal Segretario Federale e dai membri delle Commissioni e Comitati federali, per compiti affidati o per necessità d'ufficio, sono rimborsate su documenti giustificativi secondo le norme stabilite dal Consiglio d'Amministrazione purché non in contrasto con le leggi vigenti.
3. Qualora gli aventi diritto presenti alle riunioni collegiali, non risultino in numero legale, il Presidente Federale ne farà dare atto a verbale, con riserva di procedere a nuova convocazione.
4. Le adunanze degli Organi federali sono tenute, di norma, presso la Sede della Federazione. Possono essere tenute fuori della Sede a seguito d'invito della Pubblica Amministrazione, o di una Associazione.
5. D'ogni seduta dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Federale; delle sedute del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri si rinvia agli artt. 12 e 13 del presente.
6. Il Presidente Federale controfirmerà il verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario .
7. In caso d'assenza del Presidente Federale, ne fa le veci il Vice Presidente Vicario.
8. Le elezioni degli Organi federali avvengono con le modalità di cui agli artt. 8,9, 10, 12,13 del Regolamento Federale.
9. Le schede votate, se entro 30 giorni non vengono presentati reclami, saranno distrutte allo spirare del trentesimo giorno.
10. Il Presidente dell'Assemblea fissa l'orario d'apertura del seggio elettorale; in via eccezionale può fare anticipare il voto a chi dovesse assentarsi prima dell'apertura del seggio a seduta iniziata, con le modalità di segretezza che stabilirà.
11. I candidati a ricoprire cariche negli Organi federali dovranno presentare al Segretario della Federazione, prima della votazione, apposita dichiarazione sottoscritta attestante il rispetto di quanto previsto dall'art 15 dello Statuto Confederale.

Art. 8
ASSEMBLEA FEDERALE

1. I singoli componenti l'Assemblea Federale rivestono il mandato per tre anni, a far tempo dal 1° dicembre, salvo i casi di cui all'art.15 comma 5 dello Statuto Federale.
2. Nel caso di dimissioni o cessazione d'appartenenza di un Componente dell'Assemblea, anche per i casi previsti all'art.15 comma 5 dello Statuto, subentrerà il primo supplente già eletto dall'Assemblea Federale.

3. Le designazioni elettive a Componente l'Assemblea Federale da parte delle singole Associazioni, devono pervenire al Segretario della Federazione almeno 30 gg prima della scadenza dell'Assemblea , come da art. 9 del presente regolamento.
4. L'Assemblea ne prende atto con apposito provvedimento.
5. Il numero dei delegati spettanti a ciascuna Associazione, è determinato dal numero degli iscritti al 31 ottobre dell'anno precedente.
6. La Federazione ne comunicherà il numero alle singole Associazioni entro il 15 dicembre di ogni anno.
7. Il numero dei Delegati spettanti ad ogni Associazione per partecipare alle Assemblee federali, agli effetti statutari, è in rapporto ai soci maggiorenni, ordinati e giovani iscritti alle singole Associazioni ed in base alla tabella dell'art. 5 comma 9.
8. All'inizio di ogni seduta assembleare, il Presidente Federale preliminarmente invita i presenti ad eleggere il Presidente dell'Assemblea, i tre componenti la "Commissione Verifica Poteri" e - se necessario - gli scrutatori di sala nel numero ritenuto sufficiente per il conteggio dei voti.
9. Allo svolgimento dell'Assemblea si applica il principio per il quale il numero legale, accertato dalla commissione per la verifica dei poteri e comunicato al Presidente dell'Assemblea, vale per tutta la durata di essa, salvo ulteriori accertamenti della commissione o richieste di verifica da parte dell'Assemblea.
10. Il Presidente dell'Assemblea dirige le discussioni; da la parola ai componenti che ne facciano richiesta, determinando il tempo dell'intervento e quello di eventuali repliche; fa procedere alle votazioni. E' investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine della riunione e per assicurare l'osservanza delle leggi e dello Statuto/Regolamento.
11. La convocazione dell'Assemblea può essere fatta, nei casi di urgenza e per gravi motivi, anche con avvisi diversi consentiti dalle leggi vigenti ma con preavviso di almeno cinque giorni.
12. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.
13. Il Presidente Federale, in via d'urgenza e sentito il Consiglio d'Amministrazione, può iscriverne all'ordine del giorno ulteriori argomenti, anche dopo la spedizione dell'avviso di cui all art. 17 dello Statuto.
14. I documenti spediti nel termine di convocazione dell'Assemblea sono dati per letti.
15. Le votazioni possono aver luogo in forma palese (per alzata di mano o per appello nominale) o per scrutinio segreto. Nessuno può avere la parola durante la votazione, tranne che per dichiarazione di voto.
16. Su richiesta di un membro la votazione su un argomento avviene, se accolta dalla maggioranza dei presenti, a scrutinio segreto o per appello nominale. Non sono ammesse dichiarazioni di voto ed il Presidente della riunione si avvale dell'assistenza degli scrutatori.
17. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
18. Le votazioni sulle nomine di persone devono essere effettuate sempre a scrutinio segreto a mezzo schede.
19. In sede di elezioni dei componenti gli Organi Statutari, ciascun delegato può esprimere, a mezzo apposita scheda di votazione, preferenze in numero inferiore o pari ai due terzi dei candidati per ogni singola consultazione.

20. Nelle votazioni gli astenuti sono calcolati solo agli effetti della validità del numero legale.
21. Nel verbale della seduta va riportato anche l'esito della votazione, con indicazione numerica dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari, oltre che dei nominativi dei singoli contrari e/o astenuti, se richiesto.
22. Per modificare lo statuto - seduta da indirsi come straordinaria - occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
23. Per deliberare lo scioglimento della Federazione e/o di una Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto della rispettiva Assemblea.
24. Le azioni di responsabilità contro gli amministratori della Federazione, e delle Associazioni, per fatti da loro compiuti sono deliberate dalle rispettive assemblee e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori.

Art.9

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

1. Del Consiglio di Amministrazione fanno parte di diritto il Presidente Federale e n.8 Consiglieri.
2. Il numero dei componenti del Consiglio d'Amministrazione può essere variato su richiesta dell'Assemblea e con voto favorevole della maggioranza della stessa, nel rispetto dell'Art.18 dello Statuto Federale.
3. L'elezione dei Consiglieri avviene, con unica votazione tra i Candidati proposti dai Candidati Presidenti, come previsto dall'art. 15 dello Statuto, con votazione contestuale a quella del Presidente.
4. La durata del mandato è di anni tre, salvo i casi di cui all'art. 15 comma 5 dello Statuto.
5. Ad ogni lista presentata sarà attribuito, tramite sorteggio un numero.
6. Nella sala Assembleare e presso l'urna saranno affissi, a cura del Segretario Federale, appositi avvisi riportanti l'elenco dei Candidati a Presidente e rispettivi Candidati Consiglieri con l'Associazione di provenienza, in liste separate.
7. Verranno redatte due schede elettorali : una per i Candidati Presidenti e una per i Candidati Consiglieri; il voto si esprime con un segno di croce a fianco dei candidati prescelti, sulla schede autenticate preventivamente all'inizio della seduta dagli scrutatori.
8. Le preferenze per i Candidati Consiglieri da esprimere sono uguali o inferiori ai 2/3 del numero dei candidati eleggibili. Al massimo si possono esprimere 6 (sei) preferenze.
9. Nel caso di una sola lista di Candidato Presidente sono ammessi sino a 11 (undici) Candidati; come da art. 18/3 dello Statuto Federale, risulteranno eletti i primi 8 (otto) con più preferenze. Gli altri 3 (tre) saranno Supplenti ed in ordine decrescente alle preferenze ottenute.
10. Nel caso di più liste saranno eletti:
 - a) i primi 6 (sei) Candidati con più preferenze della lista del Presidente vincente;
 - b) per gli altri 2 (due) posti, i Candidati Presidente che abbiano ottenuto preferenze superiori al 15 % dei votanti e/o i Candidati che hanno ottenuto più preferenze.

11. La carica di Consigliere cessa di norma, e salvo anticipati scioglimenti o dimissioni, il giorno antecedente l'entrata in carica dei nuovi organi federali.
12. Nel caso di dimissioni o di cessazione d'appartenenza alla Federazione di un Consigliere, gli subentra il primo dei Supplenti e/o il primo dei non eletti con le modalità espresse dall'Art. 18 dello Statuto Federale.
13. Il Consiglio d'Amministrazione, nella sua prima seduta utile, elegge il Vice Presidente-vicario ed il secondo vice presidente. Inoltre, nomina i responsabili diretti dei settori:
 - a) Rapporti con le Amministrazioni Statali, Regionali, Comunali - le Federazioni Regionali - Associazioni - Soci - Ass. Pro Loco ed altri enti d'interesse nazionale.
 - b) Bilancio - Finanze - Patrimonio - Tesseramento - Gestione Sede, ecc.
 - c) Editoria - Convenzioni - Fiere - Attività d'immagine.
 - d) Altro
14. Nella stessa seduta devono essere preliminarmente accertate eventuali incompatibilità nei vari Organi federali, anche ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Confederale e dell'art. 14 dello Statuto Federale.
15. Il Presidente Federale convoca le riunioni del Consiglio a mezzo avviso raccomandato, od altro mezzo consentito dalla legge.
16. Il Presidente Federale, sentito il Consiglio d'Amministrazione; può iscrivere in via d'urgenza gli argomenti che riterrà opportuno, anche dopo la spedizione dell'avviso di convocazione.
17. Le votazioni sulle nomine di persone devono essere effettuate sempre a scrutinio segreto a mezzo schede.
18. Nelle votazioni gli astenuti sono calcolati solo agli effetti della presenza del numero legale.
19. Nel verbale della seduta va riportato anche l'esito della votazione, con indicazione numerica dei favorevoli, degli astenuti e dei contrari, oltre che dei nominativi dei singoli contrari e/o astenuti sulla proposta conclusiva.
20. Il C.d.A. si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
21. Ogni responsabile diretto dei settori relaziona mensilmente il C.d.A. delle proprie attività ed iniziative atte a raggiungere gli obiettivi programmati.
22. Il Presidente Federale, con voto a maggioranza del C.d.A., ha la facoltà di revocare la nomina di Responsabile di settore.
23. Il Presidente Federale, sentito il Consiglio d'Amministrazione, può delegare un Consigliere a presiedere una Commissione.

Art.10

PRESIDENTE FEDERALE

1. Le candidature per l'elezione del Presidente Federale devono essere presentate per iscritto al Segretario della Federazione a mezzo raccomandata a.r., almeno 30 giorni prima della naturale scadenza dalla carica del Presidente in carica.
2. La candidatura deve contenere:
 - a) la prova di socio, riportando gli estremi della tessera confederale in corso di validità, come da art. 21 comma 1 dello Statuto Confederale.
 - b) l'elenco dei Suoi Candidati al Consiglio d'Amministrazione, con un minimo di 6 (sei) ed un massimo di 10 (dieci).

- c) l'indicazione dell'Associazione di provenienza e la prova di Socio, come dall'Art.19 comma 5 dello statuto confederale, di ogni Candidato;
 - d) la dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura esclusivamente per una sola lista;
 - e) nel caso di unica candidatura a Presidente, i candidati al Consiglio di Amministrazione dovranno - su invito scritto del Segretario della Federazione - integrare entro 10 giorni dalla comunicazione la propria lista sino ad indicare 11 (undici) nominativi, come da art.9, comma 9 del presente Regolamento.
3. Le candidature prive di anche uno dei requisiti previsti dal comma 2 precedente saranno considerate nulle a tutti gli effetti.
 4. Gli uffici federali prepareranno le schede per le votazioni con l'indicazione dei Candidati Presidente .
 5. Ove la carica, terminata la votazione, rimanesse vacante subentrerà il Vice-presidente Vicario fino all'Assemblea successiva che provvederà ad indire una nuova elezione entro 45 giorni.
 6. Nel caso di elezione Presidenziale vacante, come al punto 5 precedente, saranno considerate nulle anche le elezioni del Consiglio d'Amministrazione.
 7. L'elezione e lo scrutinio delle schede per il Presidente Federale e per il Consiglio d'Amministrazione saranno effettuate prima dell'elezione degli altri Organi federali.

Art.11

COMMISSIONI

1. Per il più efficace conseguimento degli scopi della Federazione, anche su richiesta degli Organi federali, il Consiglio d'Amministrazione può costituire dei Gruppi di lavoro con compito prettamente consultivo, ai quali delegare lo studio e/o la programmazione di particolari attività federali di spiccato contenuto specialistico.
2. Le commissioni sono costituite da almeno tre membri scelti fra soci purché esperti della materia.
3. Le funzioni di cui sopra possono essere Presiedute dal Responsabile del settore interessato, o da Consigliere d'Amministrazione delegato, od anche da Socio esperto della materia. Il Presidente Federale fa parte di diritto di tutte le Commissioni.
4. Di ogni seduta va redatto apposito processo verbale, a cura del componente più giovane d'età anagrafica. Copia del processo verbale, sottoscritto dal Presidente della Commissione, va trasmesso al Responsabile diretto del Settore interessato od al Consigliere delegato entro 15 giorni dalla riunione.
5. Di ogni attività delle commissioni il Responsabile del Settore informerà il Consiglio d'Amministrazione nella prima riunione utile.
6. Le deleghe e le nomine sono a tempo determinato per obiettivo
7. Il Presidente Federale in presenza di inefficacia di una Commissione può, con voto a maggioranza del Consiglio d'Amministrazione, revocare la delega e/o la nomina.
8. Tutte le deleghe e le nomine, nonché tutti gli incarichi decadono con lo scadere del mandato del Consiglio d'Amministrazione.

Art.12
COLLEGIO DEI REVISORI

1. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Federale.
2. Durano in carica tre anni e sono eletti in occasione del rinnovo delle cariche federali, salvo dimissioni anticipate da parte del Presidente Federale.
3. Entro 30 giorni prima della data determinata per la seduta assembleare per l'elezione del Presidente Federale, le Associazioni dovranno aver fatto pervenire al Segretario Federale i nominativi dei soci candidati. I candidati dovranno essere in possesso di un titolo di studio o di comprovata esperienza in discipline economiche contabili.
4. In base a liste di candidati presentati sarà, poi, predisposta dal Segretario Federale una scheda unica con tutti i nomi dei candidati presentati, in ordine alfabetico e con elisione dei cognomi duplicati.
5. Se il numero dei candidati presentati come sopra detto non raggiungerà il numero massimo degli eleggibili, l'elenco sarà integrato dalla candidatura dei membri uscenti, in tempo utile per l'Assemblea.
6. Il voto si esprime con un segno di croce apposto a fianco del candidato prescelto, mediante penna a sfera di colore nero o blu sulla scheda autenticata preventivamente dagli scrutatori, non può essere superato il limite massimo di candidati previsto per l'elezione dell'Organo Federale, il superamento di tale limite massimo rende nulla la scheda.
7. In caso di parità di voti fra due o più eletti, risulterà eletto il candidato più anziano di età naturale.
8. Per l'elezione del Collegio dei Revisori i candidati saranno collocati senza indicazione di effettivi e di supplenti; il risultato decrescente dei voti indicherà la precedenza dei tre effettivi e dei due supplenti.
9. Il Collegio dei Revisori è invitato e assiste alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio d'Amministrazione.
10. I compiti dei Revisori dei Conti sono previsti dall'art. 24 dello Statuto Federale e dalle vigenti leggi in materia.
11. Di ogni seduta del Collegio dei Revisori è redatto il verbale sottoscritto dai Revisori;
12. Ai membri effettivi del Collegio Sindacale è riconosciuto il rimborso delle spese.

Art.13
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. I componenti il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea Federale.
2. Durano in carica tre anni e sono eletti in occasione del rinnovo delle cariche federali, salvo dimissioni anticipate da parte del Presidente Federale.
3. Entro 30 giorni prima della data determinata per la seduta assembleare per l'elezione del Presidente Federale, le Associazioni dovranno aver fatto pervenire al Segretario i nominativi dei soci candidati.
4. In base a liste di candidati presentati sarà, poi, predisposta dal Segretario Regionale una scheda unica con tutti i nomi dei candidati presentati, in ordine

- alfabetico e con elisione dei cognomi duplicati, e con l'associazione di appartenenza.
5. Se il numero dei candidati presentati come sopra detto non raggiungerà il numero massimo degli eleggibili, l'elenco sarà integrato dalla candidatura dei membri uscenti, in tempo utile per l'Assemblea.
 6. Il voto si esprime con un segno di croce apposto a fianco del candidato prescelto, mediante penna a sfera colore nero o blu sulla scheda autenticata preventivamente dagli scrutatori; non può essere superato il limite massimo di candidati previsto per l'elezione dell'Organo federale; il superamento di tale limite massimo rende nulla la scheda.
 7. In caso di parità di voti fra due o più eletti, risulterà eletto il candidato più anziano di età naturale.
 8. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri i candidati saranno collocati senza indicazione di effettivi e di supplenti; il risultato decrescente dei voti indicherà la precedenza dei tre effettivi e dei due supplenti.
 9. I compiti dei Probiviri sono previsti dall'art. 25 dello Statuto Federale.
 10. Di ogni seduta del Collegio dei Probiviri è redatto il verbale sottoscritto dai Probiviri.

ART.14

SEGRETARIO REGIONALE

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente Regionale alla prima seduta utile.
2. Il Segretario opera sotto la supervisione del Presidente federale ed il controllo del Consiglio d'Amministrazione quale responsabile esecutivo e finanziario; firma congiuntamente con il Presidente gli ordinativi di incasso e di spesa, predispone la bozza dei bilanci.
3. Riferisce al Presidente Federale ed al Consiglio d'Amministrazione dell'attività svolta.
4. Assicura i piani, le politiche, le procedure del Consiglio d'Amministrazione;
5. Controlla il funzionamento e l'efficienza del personale per il raggiungimento degli scopi e degli obiettivi dell'Ente; assiste il Presidente dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione durante lo svolgimento delle sedute, senza diritto di voto.
6. Coordina il lavoro del personale seguendo le indicazioni dei Responsabili dei Settori, per il raggiungimento degli obiettivi fissati.
7. Il Segretario Regionale può essere coadiuvato da Vice Segretari scelti fra i soci segnalati dal medesimo e nominati dal Consiglio d'Amministrazione.
8. Quando concorrano speciali motivi, che possano dare luogo anche ad incompatibilità, le funzioni di Segretario della seduta sono assunte, in mancanza di un vice segretario, dal Consigliere d'Amministrazione più giovane di età anagrafica.
9. Il Segretario può essere nominato "honoris causa", o con rapporto di impiego. Nel primo caso saranno rimborsate le spese vive fiscalmente documentate; nel secondo caso sarà stabilito il trattamento economico e sarà stipulato un contratto individuale a termine.
10. La Segreteria Regionale può essere costituita da vari uffici ed avere dei collaboratori nei limiti delle necessità di funzionamento. Le determinazioni a ciò inerenti sono prese dal Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente Federale.

Art. 15
RISORSE DEL SISTEMA FEDERALE

1. La Federazione tiene un libro giornale ed un libro inventari e quei libri ausiliari richiesti dalla natura e dimensioni dell'Ente e dalla normativa fiscale, un libro delle Associazioni membri, un libro verbali dell'Assemblea, un libro verbali del Consiglio d'Amministrazione, un libro verbali del Collegio dei Revisori, un libro verbali del Collegio dei Probiviri.

Art.16
BILANCI - ESERCIZIO

1. Il capitale liquido è depositato in uno o più conti correnti bancari o postali.
2. Tutti i contanti derivanti dall'attività devono essere versati nei conti della sede.
3. Le spese sono eseguite su fogli contabili firmati dal Presidente Federale e dal Segretario; le riscossioni sono dimostrate da fogli contabili firmati dal Presidente e dal Segretario.
4. Le somme versate dagli associati, a titolo di quote associative, non concorrono a formare il reddito complessivo. Anche i contributi dello Stato o altri Organi, se finalizzati al conseguimento di uno scopo istituzionale non di lucro, sono da considerarsi elementi non soggetti ad imposizione fiscale.
5. Le entrate della Federazione, delle Associazioni che vanno a costituire i rispettivi fondi comuni, sono composte da:
 - a) quote dei soci;
 - b) contributi di simpatizzanti;
 - c) contributi di enti e organismi pubblici e privati;
 - d) donazioni, legati, lasciti, elargizioni;
 - e) proventi di gestione.
6. E' fatto obbligo alla Federazione ed alle Associazioni di redigere annualmente il bilancio sottoponendolo all'esame delle rispettive assemblee.
7. Il bilancio (situazione patrimoniale) ed il conto dei profitti e delle perdite (conto economico) possono essere redatti con qualsiasi metodo e secondo qualsiasi schema, purché conformi ai principi delle tecniche contabili.
8. Il rendiconto, redatto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, 1 gennaio - 31 dicembre, dovrà essere accompagnato da una relazione illustrativa e sottoposta all'esame dell'assemblea. Dovrà essere tenuto e conservato ai sensi del D.P.R. 600/73 e dell'art.2220 del Codice Civile.
9. La Federazione, le Associazioni - svolgendo istituzionalmente attività senza scopo di lucro - non hanno i conseguenti obblighi amministrativi in termine di bollatura di cui all'art. 2215.

Art.17
MODIFICHE DELLO STATUTO
E
DEL REGOLAMENTO GENERALE

1. Il presente Regolamento può essere modificato con le modalità di cui all'art.31 dello Statuto Federale, su proposta del Consiglio d'Amministrazione o su richiesta di almeno il 50% +1 delle Associazioni, inviata al Presidente Federale della Federazione.

2. L'atto deliberativo dovrà essere approvato dalla maggioranza dell'Assemblea Federale, da convocarsi in seduta straordinaria.

Art.18

ENTRATA IN VIGORE E NORMATRANSITORIA

1. La Federazione andrà ad indire le elezioni per l'attuazione dello Statuto entro il 30 settembre 2003.
2. Tutti gli Organi Federali entrano in carica il 1 dicembre 2003 o in caso di elezione anticipata rispetto al 1 dicembre 2003 del Presidente Confederale alle ore 24,00 del giorno che precede l'elezione Confederale.
3. In caso di posticipo delle elezioni confederali nell'anno 2004, gli organi federali entrano in carica il 1° gennaio 2004 e il loro mandato terminerà il 30 novembre 2006.
4. Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Federale in uno allo Statuto, entra in vigore contemporaneamente allo Statuto, come per legge.